



ardissfvg

agenzia regionale
per il diritto agli studi superiori
Friuli Venezia Giulia

PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (DSU)

(ART. 9 DELLA LR 21/2014)

Triennio 2015/2017

Anni accademici

2015/2016

2016/2017

2017/2018

APPROVATO CON DGR N. XXX DEL XXXX

SOMMARIO

- 1) Premessa** **Pag. 3**
- 2) I criteri per perseguire un sostanziale equilibrio nell'attribuzione degli interventi di sostegno economico, anche a livello territoriale** **Pag. 6**
- 3) I requisiti per l'accesso e la fruizione degli interventi, con particolare riferimento ai requisiti di reddito e di merito per gli interventi attribuibili per concorso** **Pag. 8**
- 4) I criteri per l'esonero parziale o totale dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario** **Pag. 20**
- 5) I criteri e i parametri per la determinazione degli eventuali requisiti di merito per l'accesso e la fruizione dei servizi rivolti alla generalità degli studenti** **Pag. 21**
- 6) La programmazione triennale dei lavori pubblici dell'ARDISS** **Pag. 29**
- 7) Quota di partecipazione al costo dei servizi offerti dall'ARDISS ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 21/2014 nel rispetto dei criteri stabiliti dalle linee guida** **Pag. 31**
- 8) Attuazione del Programma triennale di cui all'art. 9 della legge regionale n. 21/2014.** **Pag. 32**

1 - Premessa

La legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 ha disciplinato un sistema integrato di interventi per il diritto allo studio universitario nel rispetto dei principi fissati dagli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione, in attuazione dell' articolo 117, quarto comma, della Costituzione e dell' articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonché in osservanza del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti), relativo all'individuazione degli strumenti e dei servizi per il diritto allo studio universitario, nonché dei relativi livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e dei requisiti di eleggibilità per l'accesso a tali prestazioni.

Dal 1° gennaio 2014 è stata costituita l'ARDISS, l'Agenzia regionale per il Diritto agli Studi Superiori, nella quale sono confluiti gli Erdisu di Trieste e Udine, in base alla riforma introdotta dalla LR n. 16 del 2012. L'ARDISS è l'unico soggetto deputato a gestire gli interventi per il diritto e le opportunità allo studio universitario in Friuli Venezia Giulia, ha sede legale nel capoluogo giuliano e dispone di sedi operative a Trieste e a Udine, oltre che di sedi territoriali decentrate a Gorizia, Gemona del Friuli e Pordenone.

La norma si è inserita in un contesto normativo nazionale ancora in evoluzione, finalizzato a dare attuazione al Titolo V della Parte II della Costituzione. L'articolo 5, comma 1, lett. d) della legge n. 240/2010 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario), infatti, delega il Governo a provvedere, mediante l'adozione di un decreto legislativo, alla revisione della normativa in materia di diritto allo studio universitario, secondo i principi dettati al successivo comma 6. Con la modifica del Titolo V della Costituzione, il diritto allo studio universitario si configura non solo come un principio generale, sancito dall'art. 34 della Costituzione stessa, ma anche come un insieme di specifici e ben definiti diritti di singoli cittadini, con riferimento ai quali i livelli essenziali delle prestazioni devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione). La relazione tra la competenza legislativa dello Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e la competenza legislativa concorrente delle Regioni, è divenuta pertanto un aspetto essenziale nella disciplina del diritto allo studio universitario. Dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 282/2002, che ha chiarito la nozione di livelli essenziali delle prestazioni e la natura della competenza attribuita allo Stato per la loro determinazione, si evince che in materia di diritto allo studio universitario le Regioni, hanno piena autonomia legislativa, nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale di settore e dei suddetti LEP, con possibilità da parte delle Regioni stesse di adottare livelli più alti di protezione dei diritti sociali, compatibilmente con i propri vincoli finanziari. Le Regioni, quindi, nei limiti delle disponibilità di bilancio, possono integrare la gamma degli interventi che sono definiti a livello nazionale.

Il decreto legislativo di riforma, decreto legislativo 68/2012¹, definisce i LEP, garantisce agli studenti la più ampia libertà di scelta in ordine alla fruizione dei servizi per il diritto allo studio, nonché stabilisce i criteri per il riparto tra le Regioni e le Province autonome del Fondo integrativo per la concessione di prestiti d'onore e di borse di studio.

Ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 21/2014, in conformità alle linee guida, il Direttore generale dell'ARDISS predisponde, d'intesa con il Comitato degli studenti, lo schema del programma triennale

¹ D.Lgs. 29-3-2012 n. 68 "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6." Decreto legislativo pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2012, n. 126

degli interventi, all'interno del quale sono definiti gli obiettivi generali, le priorità, i risultati attesi, le azioni e gli strumenti necessari per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 21/2014.

Il programma, approvato dalla Giunta Regionale ed aggiornato annualmente, stabilisce tra l'altro:

- a) i criteri per perseguire un sostanziale equilibrio nell'attribuzione degli interventi di sostegno economico, anche a livello territoriale;
- b) i requisiti per l'accesso e la fruizione degli interventi, con particolare riferimento ai requisiti di reddito e di merito per gli interventi attribuibili per concorso;
- c) i criteri per l'esonero parziale o totale dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario;
- d) i criteri e i parametri per la determinazione degli eventuali requisiti di reddito e merito per l'accesso e la fruizione dei servizi rivolti alla generalità degli studenti;
- e) la programmazione triennale dei lavori pubblici dell'ARDISS.
- f) la quota di partecipazione al costo dei servizi offerti dall'ARDISS ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 della legge regionale 21/2014.

Gli interventi, oggetto del presente Programma ed elencati all'articolo 22 della legge regionale 21/2014, sono **benefici di natura economica**, quali le borse di studio, prestiti e contributi e **servizi per l'accoglienza**, quali i servizi abitativi e di ristorazione, per la mobilità internazionale e l'accoglienza, servizi di orientamento, servizi culturali, per l'aggregazione, turistici e sportivi, servizi di trasporto, servizi a favore di soggetti con disabilità, servizi di assistenza sanitaria, nonché ogni altra forma di intervento diretta a favorire l'attuazione del diritto allo studio universitario.

Si ricorda infine che, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 21/2014, sono destinatari degli interventi gli studenti iscritti ai corsi di istruzione superiore attivati dalle università, dagli istituti superiori di grado universitario, dalle istituzioni di alta formazione artistica e musicale con sede legale in Friuli Venezia Giulia, nonché gli studenti frequentanti gli istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori), aventi sede legale in Friuli Venezia Giulia.

Gli studenti sopra indicati hanno priorità nell'accesso agli interventi erogati dalla Regione per il tramite dell'ARDISS e sono gli unici destinatari dei benefici economici finanziati con i fondi nazionali in materia di diritto allo studio universitario.

Per gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, in possesso dei requisiti di eleggibilità, il conseguimento del pieno successo formativo viene garantito attraverso l'erogazione della borsa di studio, che pertanto costituisce prestazione dei LEP sulla base delle previsioni contenute nel decreto legislativo 68/2012 e nel decreto ministeriale del 7 febbraio 2013². Quest'ultimo equipara gli studenti degli ITS agli studenti universitari.

Inoltre il decreto ministeriale del 1 giugno 2013 n. 351, con decorrenza dall'anno accademico 2016 - 2017, ha autorizzato l'Istituto Accademia delle belle arti G.B. Tiepolo di Udine ad attivare il corso ed a rilasciare il diploma accademico di primo livello in Design grafico per l'impresa (corso di laurea di primo livello triennale), completando così l'offerta educativa regionale.

L'articolazione del presente documento rispecchia la struttura prevista dall'articolo 9 della legge regionale 21/2014.

Il dettato regionale contenuto nella sopraccitata legge regionale 21/2014 prevede l'estensione degli interventi anche a ulteriori categorie di soggetti, purché non finanziati da risorse statali, secondo i principi e le finalità di cui alla citata legge regionale 21/2014, nel rispetto degli indirizzi fissati dal

² Linee guida di cui all'art. 52, commi 1 e 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di semplificazione e di promozione dell'istruzione tecnico professionale e degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.)

programma triennale degli interventi e nei limiti delle disponibilità finanziarie. Le ulteriori categorie di soggetti di seguito elencate sono sostanzialmente riconducibili a programmi e progetti di mobilità internazionale:

- a) i neolaureati ai corsi di istruzione superiore attivati dalle università, dagli istituti superiori di grado universitario, dalle istituzioni di alta formazione artistica e musicale con sede legale in Friuli Venezia Giulia, inseriti in progetti di ricerca, di mobilità internazionale, di inserimento lavorativo, fino al diciottesimo mese dal conseguimento della laurea;
- b) gli studenti e i neolaureati stranieri inseriti in programmi di mobilità internazionale e di ricerca che si svolgano nel territorio regionale;
- c) i ricercatori e i professori provenienti da altre università o istituti di ricerca italiani o stranieri nell'ambito di accordi, progetti e collaborazioni internazionali con le università, gli istituti tecnici superiori, gli istituti superiori di grado universitario, le istituzioni di alta formazione artistica e musicale e gli enti di ricerca aventi sede legale nel territorio regionale.

2 - I criteri per perseguire un sostanziale equilibrio nell'attribuzione degli interventi di sostegno economico, anche a livello territoriale

L'ARDISS provvede all'erogazione dei servizi e dei benefici nel rispetto degli standard minimi stabiliti al paragrafo 2 delle vigenti "Linee guida per l'attuazione delle finalità, degli interventi e dei servizi in materia di DSU" (art. 8 della legge regionale n. 21/2014).

Viene perseguito un sostanziale equilibrio nell'attribuzione degli interventi di sostegno economico garantendo comunque alla popolazione studentesca di riferimento l'uniformità di trattamento a livello regionale.

L'ARDISS è dotato di un bilancio unico, all'interno del quale le risorse vengono utilizzate in modo da garantire su tutto il territorio regionale, l'erogazione del medesimo livello di benefici e servizi, compatibilmente alle risorse complessivamente disponibili.

In primis viene garantita la copertura delle totalità borse di studio agli aventi diritto su tutto il territorio regionale.

Al fine di procedere all'erogazione di benefici uniformi all'interno del territorio regionale, nonché al fine di rendere più efficace ed efficiente il procedimento amministrativo, i contributi di mobilità internazionale, a decorrere dall'a.a. 2016/2017, si configurano quale contributo forfetario mensile uguale per tutti gli studenti.

Al fine di rispettare l'equilibrio nell'attribuzione degli interventi l'ARDISS garantisce, inoltre, un accesso all'informazione omogeneo a livello territoriale tramite l'utilizzo dei medesimi applicativi informatici su tutto il territorio regionale, superando così le diversità precedentemente esistenti. Tale azione informativa è stata supportata anche dalla creazione nel 2014 di un unico sito internet.

Devono essere mantenuti costanti i rapporti e le forme di collaborazione su tutto il territorio regionale, con gli Atenei per migliorare le modalità di erogazione dei servizi che richiedono attività congiunte tra Atenei e ARDISS, anche attraverso il coordinamento tra gli interventi di competenza dell'ARDISS e quelli di competenza del sistema universitario regionale. In continuità con gli indirizzi per il triennio precedente verrà implementato un forte legame con le Università, i Conservatori, gli ITS, la SISSA, l'Accademia delle belle arti G.B. Tiepolo di Udine e altre istituzioni pubbliche e private rappresentative del territorio, quali Enti locali e Camere di Commercio, Fondazioni bancarie, nonché gli attuali Consorzi universitari. Verranno istituiti dei tavoli tecnici volti a mantenere un continuo scambio di informazioni tra le istituzioni, teso a trovare risposte condivise alle istanze degli studenti.

Ardiss concorda con le istituzioni di alta formazione della Regione quesiti da inserire in apposite indagini di soddisfazione in merito ai servizi offerti all'utenza studentesca.

L'Agenzia svolge le proprie attività direttamente o mediante accordi o convenzioni con soggetti pubblici e privati operanti nell'ambito del diritto allo studio universitario, quali:

- convenzioni con i CAF per il rilascio dell'attestazione ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario sull'intero territorio regionale;

- protocollo d'intesa con la Guardia di Finanza per le verifiche sulla situazione reddituale e patrimoniale dei richiedenti;
- convenzione con l'Agenzia delle Entrate per la verifica dei dati dichiarati dagli studenti;
- convenzione con l'INPS per il controllo massivo degli ISEE per il diritto allo studio universitario.

3 - I requisiti per l'accesso e la fruizione degli interventi con particolare riferimento ai requisiti di reddito e di merito attribuibili per concorso.

Il decreto legislativo n. 68/2012, introducendo il concetto di LEP, stabilisce che per gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, in possesso dei requisiti di eleggibilità, il conseguimento del pieno successo formativo viene garantito attraverso l'erogazione della borsa di studio.

La normativa nazionale prevede un rinvio a un decreto ministeriale per la definizione dei requisiti di eleggibilità per l'accesso alle borse di studio con riferimento a criteri relativi al merito e alla condizione economica degli studenti.

Per gli altri servizi diversi dalla borsa di studio e per gli eventuali altri strumenti previsti dalla legislazione regionale, l'entità e le modalità delle erogazioni, nonché i requisiti di eleggibilità sono definiti dalle regioni per gli interventi di rispettiva competenza. Le condizioni economiche, coerentemente con quanto indicato dalla norma nazionale, sono individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente come modificato ai sensi del DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013, anche tenuto conto della situazione economica del territorio in cui ha sede l'università o l'istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Sono previste modalità integrative di selezione quali l'Indicatore della situazione economica all'estero e l'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente. Il decreto ministeriale previsto dalla norma nazionale non è stato ad oggi ancora approvato e pertanto, ai sensi del decreto legislativo n. 68/2012, restano in vigore le disposizioni di cui al DPCM 9.4.2001 recante disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto allo studio universitario, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001, relative ai requisiti di merito e di condizione economica.

Si deve tenere, altresì, conto del decreto ministeriale di cui all'art. 5 comma 11 del medesimo DPCM 9.4.2001 che stabilisce l'aggiornamento dei limiti massimi dell'indicatore della situazione economica equivalente e della situazione patrimoniale equivalente, nonché del decreto ministeriale di cui all'art. 9 comma 8 del DPCM 9.4.2001 che stabilisce l'aggiornamento degli importi minimi delle borse di studio.

Per l'a.a. 2016/2017 il decreto ministeriale 294 dd. 04 maggio 2016, in considerazione della prevista variazione dell'indice ISTAT negativa, al fine di non incidere negativamente sulla situazione economica degli studenti ha provveduto a confermare gli importi minimi delle borse di studio stabiliti per l'a.a. 2015/2016.

3.1 Requisiti e criteri

3.1.1 Requisiti per la determinazione delle condizioni economiche per l'accesso alle borse di studio, ai posti alloggio, ai contributi per l'abbattimento del costo dei contratti di locazione e ai contributi per la mobilità internazionale.

Fino ad approvazione del decreto di cui all'art. 7, comma 7 del decreto legislativo n. 68/2012 si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 DPCM 9.4.2001.

Rimangono, pertanto, invariate rispetto agli anni precedenti le modalità di determinazione delle condizioni economiche, salvo gli aggiornamenti previsti dalla legge.

Alla determinazione delle condizioni economiche degli studenti si procede sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le prestazioni per il diritto allo studio universitario di cui alle vigenti disposizioni di legge.

L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare dello studente è stabilito nell'importo massimo individuato dall'art. 5 comma 9 del DPCM 9.4.2001 come rivalutato dal DM ai sensi dell'art. 5 comma 11 del DPCM 9.4.2001.

Per l'a.a. 2016/2017 il decreto ministeriale n. 174 dd. 23 marzo 2016, al fine di tener conto della rivalutazione del valore dei cespiti immobiliari di proprietà stabiliti dalla nuova normativa in materia di ISEE prevista dal DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013, con particolare riferimento a quello relativo alla casa di abitazione, ha stabilito di aggiornare il limite massimo dell'indicatore economico per la situazione economica equivalente (ISEE) in 23.000,00 euro ed il limite massimo dell'indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISPE) in 50.000,00 euro.

3.1.2 Requisiti per la determinazione del merito per l'accesso alle borse di studio, ai posti alloggio, ai contributi per l'abbattimento del costo dei contratti di locazione e ai contributi per la mobilità internazionale.

Fino ad approvazione del decreto di cui all'art. 7 comma 7 del decreto legislativo n. 68/2012 si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 DPCM 9.4.2001.

Rimangono pertanto invariati rispetto agli anni precedenti i criteri per la determinazione del merito. Per il conseguimento dei benefici destinati agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale, il livello minimo del merito è fissato in misura pari al numero massimo di crediti previsti dall'art. 6, comma 1, del DPCM 9.4.2001, pari a 20 crediti per i corsi organizzati in più periodi didattici, quadrimestri, semestri o moduli e a 10 crediti per gli altri purché conseguiti entro il 10 agosto.

Per i contributi per la mobilità internazionale si utilizzano i criteri previsti per l'attribuzione della borsa di studio. A parità di merito viene data la precedenza agli studenti con reddito più basso.

3.1.3 Determinazione dei requisiti di reddito e di merito per interventi a favore degli studenti con disabilità, aventi un'invalidità non inferiore al 66%.

Come per gli anni precedenti, ai fini dell'attribuzione dei benefici e delle prestazioni di seguito elencati, i valori di riferimento assunti come limiti per la verifica del possesso dei requisiti di merito e per la determinazione delle condizioni economiche degli studenti disabili (**aventi un'invalidità non inferiore al 66%**) sono rispettivamente diminuiti ed elevati del 30% e del 25%.

Tali previsioni sono applicabili ai seguenti interventi:

- Borse di studio
- Contributi per l'abbattimento dei costi di contratti di locazione regolarmente sottoscritti
- Contributi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale
- Servizio abitativo
- Convenzioni con le strutture abitative accreditate.

3.1.4 Determinazione dei requisiti di merito per gli studenti iscritti a istituti per l'alta formazione artistica e musicale

Ai fini dell'applicazione agli studenti iscritti ai Conservatori di musica della Regione dei benefici previsti dal DPCM 9.4.2001, vengono confermati i requisiti di merito necessari applicati nel triennio precedente. A decorrere dall'anno accademico 2016-2017 all'Accademia delle belle arti G.B. Tiepolo si applicano le medesime condizioni limitatamente ai corsi di laurea che sono stati riconosciuti e autorizzati dal MIUR.

3.1.5 Determinazione dei requisiti di merito per gli studenti iscritti agli Istituti Tecnici Superiori

Ai fini dell'applicazione agli studenti iscritti ai corsi ITS dei benefici previsti dal DPCM 9.4.2001 è richiesta la regolare iscrizione ai relativi corsi.

3.1.6 Determinazione della condizione degli studenti (in sede, fuori sede, pendolare)

Con riferimento alla condizione degli studenti in relazione alla loro provenienza l'attuale riferimento normativo è contenuto all'art. 4, comma 8, del DPCM 9.4.2001.

Ai fini della qualificazione di studente fuori sede, durante l'anno accademico per il quale vengono richiesti i benefici, il limite minimo del periodo di alloggio a titolo oneroso presso strutture pubbliche o private è pari a dieci mesi. Per gli studenti ITS tale limite viene ridotto a otto mesi.

In particolare per i soli corsi interateneo attivati tra le Università di Trieste e di Udine la determinazione della condizione dello studente avverrà in base alla sede didattica dichiarata dallo studente stesso in sede di compilazione della domanda on line.

Agli studenti iscritti all'ulteriore semestre rispetto alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, che siano contemporaneamente alloggiati presso le strutture residenziali dell'ARDISS, tale limite è ridotto a sei mesi.

3.1.7 Determinazione dell'anzianità universitaria

L'anzianità universitaria:

- viene calcolata a partire dall'anno di prima immatricolazione a prescindere da qualsiasi passaggio di corso, ad esclusione degli studenti con percentuale di invalidità non inferiore al 66% ;
- l'iscrizione ai corsi singoli non rileva ai fini dell'anzianità universitaria;
- viene azzerata per una sola volta in caso di rinuncia irrevocabile agli studi avvenuta nel corso del primo anno, senza riconoscimento di esami;
- in caso di trasferimento da altra Università e in caso di richiesta di riconoscimento dei crediti o di iscrizione con abbreviazione di carriera viene calcolata a partire dall'anno di prima immatricolazione all'Università o ad altro Ente analogo di provenienza.

Qualora lo studente si trasferisca ad altra Università o rinunci agli studi in data anteriore al giorno 1 luglio del medesimo anno accademico, i benefici vengono revocati a decorrere dalla data in cui è decaduto il diritto.

A decorrere dall'anno accademico 2016-2017 all'Accademia delle belle arti G.B. Tiepolo si applicano le medesime condizioni limitatamente ai corsi di laurea che sono stati riconosciuti e autorizzati dal MIUR. Sono esclusi dal computo dell'anzianità universitaria gli anni di interruzione universitaria come specificati all'articolo 9, commi 4 e 5 del D.lgs 68/2012.

3.2 Benefici attribuibili per concorso

3.2.1 Borse di studio

In attesa dell'emanazione del decreto di cui all'art. 7 comma 7 del decreto legislativo n. 68/2012 il riferimento normativo è quello dell'art. 9 DPCM 9.4.2001.

Nello specifico l'importo della borsa di studio regionale è confermato nella misura minima indicata al comma 2 lettere a) b) e c) dell'art. 9 DPCM 9.4.2001, tenuto conto delle rivalutazioni attuate dal decreto ministeriale annuale. In caso di mancata emanazione del decreto ministeriale, l'importo delle borse di studio a valere per l'anno accademico viene rivalutato annualmente su quello dell'anno precedente sulla base della variazione dell'Indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati nell'ultimo anno, con arrotondamento ai 5 euro.

L'importo della borsa di studio regionale include la fruizione a condizioni agevolate dei servizi di mensa ed alloggio nelle forme di seguito indicate. Nello specifico vengono confermate le modalità fissate a decorrere dal 1° gennaio 2011; per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo la borsa di studio consiste nell'erogazione di un importo in denaro e nell'assegnazione di pasti mensili gratuiti per l'anno accademico presso le mense o presso i servizi convenzionati con l'Agenzia, quantificati in un importo complessivo forfetario di 600,00 euro per gli studenti fuori sede e di 400,00 euro per gli studenti pendolari e in sede, importi corrispondenti a circa un pasto giornaliero su base annua.

Lo studente potrà quindi accedere ad un pasto gratuito giornaliero presso le mense convenzionate con l'Ardiss o da essa direttamente gestite.

Per tutti gli studenti (matricole ed anni successivi) assegnatari della borsa che siano anche assegnatari del posto alloggio, l'importo della borsa di studio prevista per gli studenti fuori sede è ridotto del valore delle rette di spettanza.

Agli studenti beneficiari della borsa di studio iscritti al primo anno di tutti i corsi verrà erogata la borsa di studio solamente al conseguimento di almeno 20 crediti (ridotti a 10 nel caso di corsi con soli esami annuali).

La borsa di studio viene corrisposta integralmente agli studenti impegnati a tempo pieno il cui ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario sia inferiore o uguale ai 2/3 della soglia ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario mentre, qualora l'ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario sia superiore ai 2/3 e fino all'importo massimo dell'ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario, l'importo della borsa di studio viene gradualmente ridotto fino alla metà dell'importo integrale della borsa di studio.

Detti importi vengono erogati al netto di 600,00 euro per il servizio gratuito di mensa per gli studenti fuori sede e di 400,00 euro per gli studenti pendolari e in sede.

La quota parte in denaro non può essere in ogni caso inferiore a 1.100,00 euro per gli studenti fuori sede e pendolari e a 650,00 euro per gli studenti in sede.

Per l'anno accademico 2016-2017 l'importo minimo e massimo delle borse di studio è di seguito riportato ed è il medesimo dell'anno accademico 2015-2016:

	Studente FUORI SEDE		Studente PENDOLARE	Studente IN SEDE
ISEE per le prestazioni per il diritto universitario ≤ €15.333,33 (2/3 della soglia) Importo massimo della borsa di studio	€ 5.118,36 € 4.518,36 in denaro* + € 600,00 servizio mensa		€ 2.821,67 € 2.421,67 in denaro + € 400,00 servizio mensa	€ 1.929,22 € 1.529,22 in denaro + € 400,00 servizio mensa
ISEE per le prestazioni per il diritto universitario = € 23.000,00 (soglia massima) Importo minimo della borsa di studio	Residente presso le Residenze Ardiss		€ 1.500,00 € 1.100,00 in denaro + € 400,00 servizio mensa	€ 1.050,00 € 650,00 in denaro + € 400,00 servizio mensa
	Stanza singola € 3.100,00 € 1.100,00 in denaro + € 600,00 servizio mensa +servizio alloggio	Stanza doppia € 2.900,00 € 1.100,00 in denaro + € 600,00 servizio mensa +servizio alloggio		

Ai fini della determinazione dell'importo della borsa di studio a favore degli studenti i cui redditi siano compresi tra un valore superiore a 2/3 della soglia ISEE e la soglia di riferimento, si applica la seguente formula, in base alla quale la diminuzione dell'importo della borsa di studio è direttamente proporzionale all'aumento dell'ISEE dello studente.

Importo intermedio oltre 2/3 della soglia ISEE fino alla soglia di riferimento ISEE	Si applica la seguente formula: $BdS(s) = \max BdS - \{ (\max BdS - \min BdS) \times [(ISEE(s) - 2/3 \max ISEE) / (\max ISEE - 2/3 \max ISEE)] \}$ Dove: importo borsa di studio dello studente = $BdS(s)$ importo massimo della borsa di studio = $\max BdS$ importo minimo della borsa di studio = $\min BdS$ ISEE dello studente = $ISEE(s)$ Importo massimo ISEE = $\max ISEE$
-----------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per quanto riguarda la selezione dei beneficiari delle borse di studio, il riferimento è l'articolo 4, comma 7, lettera a) del DPCM 9.4.2001.

Le modalità di definizione delle graduatorie per la concessione dei benefici sono di seguito indicate.

Per gli iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi (ivi compresi i corsi ITS) si procede secondo le graduatorie degli idonei, definite in ordine crescente sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, come di seguito indicato:

- studenti cittadini di Stati appartenenti all'U.E. iscritti al primo anno di tutti i corsi;

- studenti cittadini di Stati non appartenenti all'U.E. iscritti al primo anno di tutti i corsi.

Vengono esaurite prioritariamente le graduatorie relative agli anni successivi al primo, che sono uniche per studenti cittadini di Stati appartenenti all'U.E. e cittadini di Stati non appartenenti all'U.E., quindi quelle relative agli studenti iscritti ai primi anni cittadini di Stati appartenenti all'U.E. e successivamente quelle relative agli studenti dei primi anni cittadini di Stati non appartenenti all'U.E..

Per quanto riguarda la selezione dei beneficiari delle borse di studio, il riferimento è l'art. 4, comma 7, lettera a) del DPCM 9.4.2001.

Le modalità di definizione delle graduatorie per la concessione dei benefici sono quelle di seguito indicate.

Per gli iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi (ivi compresi i corsi ITS) si procederà secondo le graduatorie degli idonei, definite in ordine crescente sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, come di seguito indicato:

- studenti cittadini di Stati appartenenti all'U.E. iscritti al primo anno di tutti i corsi;
- studenti cittadini di Stati non appartenenti all'U.E. iscritti al primo anno di tutti i corsi.

Verranno esaurite prioritariamente le graduatorie relative agli anni successivi al primo, che saranno uniche per studenti cittadini di Stati appartenenti all'U.E. e cittadini di Stati non appartenenti all'U.E., quindi quelle relative agli studenti iscritti ai primi anni cittadini di Stati appartenenti all'U.E. e successivamente quelle relative agli studenti dei primi anni cittadini di Stati non appartenenti all'U.E..

La revoca della borsa comporta l'avvio del procedimento volto alla riscossione della tassa regionale per il diritto allo studio se mancano i relativi requisiti di reddito e merito.

Al fine di realizzare condizioni che consentano l'accesso degli studenti cittadini di Stati non appartenenti all'U.E. ai servizi e agli interventi di diritto allo studio a parità di trattamento con gli studenti cittadini di Stati appartenenti all'U.E., l'ARDISS riserva una quota di borse di studio da destinare a favore di studenti cittadini di Stati non appartenenti all'U.E. meritevoli e privi di mezzi che si iscrivono al primo anno di tutti i corsi di studio, ai quali si applicano le medesime condizioni previste per gli altri destinatari ai fini del raggiungimento del numero minimo di crediti.

Il numero di borse da riservare è stabilito in una percentuale del 6 %.

Per l'anno accademico 2016-2017, in aggiunta alle previsioni di cui sopra, l'Ardiss riserva le borse di studio, i posti alloggio e relativo servizio di mensa agevolato, a favore di quattro studentesse delle popolazioni Yazidi.

La borsa di studio, fatti salvi eventuali vincoli stabiliti da leggi nazionali in materia, è cumulabile con altre borse di studio fino al valore massimo delle borse di studio previsto per ogni tipologia di studente (in sede, pendolare e fuori sede) come esplicitato nelle vigenti linee guida triennali. Tale limite non si applica alle borse di studio concesse da istituzioni nazionali o straniere volte a integrare l'attività di formazione o ricerca con soggiorni in Italia o all'estero e nei confronti degli studenti con riconoscimento di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) o con invalidità pari o superiore al 66 per cento.

In caso di studenti che ottengano la borsa di studio dimezzata per l'ulteriore semestre il limite di cumulo è calcolato in relazione al valore massimo della borsa prevista per l'ulteriore semestre.

3.2.2 Borse di studio a favore di studenti con disabilità

Come per gli anni precedenti, la borsa di studio relativa agli studenti disabili, con invalidità non inferiore al 66%, viene corrisposta in misura superiore al 30% delle rispettive borse di studio ordinarie.

Detti importi vengono erogati al netto del corrispettivo per il servizio gratuito di mensa per gli studenti fuori sede, pendolari e in sede.

La quota parte in denaro non può essere in ogni caso inferiore a 1.430,00 euro per gli studenti disabili fuori sede e pendolari e a 845,00 euro per gli studenti in sede.

Per l'anno accademico 2016-2017 l'importo minimo e massimo delle borse di studio è pari a quello di seguito riportato e riferito all'anno accademico 2015-2016:

	Studente FUORI SEDE		Studente PENDOLARE	Studente IN SEDE
ISEE per le prestazioni per il diritto universitario ≤ €19.166,67 (2/3 della soglia) Importo massimo della borsa di studio	€ 6.653,87 € 6.053,87 in denaro* + € 600,00 servizio mensa		€ 3.668,17 € 3.268,17 in denaro + € 400,00 servizio mensa	€ 2.507,99 € 2.107,99 in denaro + € 400,00 servizio mensa
ISEE per le prestazioni per il diritto universitario = € 28.750,00 (soglia massima) Importo minimo della borsa di studio	Residente presso le Residenze Ardiss		€ 1.830,00 € 1.430,00 in denaro + € 400,00 servizio mensa	€ 1.245,00 € 845,00 in denaro + € 400,00 servizio mensa
	Stanza singola € 3.430,00 € 1.430,00 in denaro + € 600,00 servizio mensa +servizio alloggio	Stanza doppia € 3.230,00 € 1.430,00 in denaro + € 600,00 servizio mensa +servizio alloggio		

Ai fini della determinazione dell'importo della borsa di studio a favore degli studenti i cui redditi siano compresi tra un valore superiore a 2/3 della soglia ISEE e la soglia di riferimento, si applica la seguente formula:

Importo intermedio oltre 2/3 della soglia ISEE fino alla soglia di riferimento ISEE	<p>Si applica la seguente formula:</p> $BdS(sd) = \max BdS(d) - \{ (\max BdS(d) - \min BdS(d)) \times [(ISEE(sd) - 2/3 \max ISEE(d)) / (\max ISEE(d) - 2/3 \max ISEE(d))] \}$ <p>Dove: importo borsa di studio dello studente disabile = $BdS(sd)$</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	importo massimo della borsa di studio studente disabile= $\max \text{BdS}(d)$ importo minimo della borsa di studio studente disabile= $\min \text{BdS}(d)$ ISEE dello studente disabile= $\text{ISEE}(sd)$ Importo massimo ISEE dello studente disabile= $\max \text{ISEE}(d)$
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.2.3 Servizio abitativo

Il numero complessivo di strutture abitative e posti alloggio messe a disposizione per l'offerta del servizio abitativo è il seguente:

Polo di Trieste. Dispone di 549 posti alloggio così distribuiti:

- 250 posti alloggio (di cui 6 riservati a disabili) presso la casa dello studente edificio E3;
- 126 posti alloggio (di cui 2 riservati a disabili) presso la casa dello studente edificio E4;
- 74 posti alloggio presso la casa dello studente E1
- 99 posti alloggio presso la Casa dello studente di Via Gaspare Gozzi che saranno disponibili dall'anno accademico 2016/2017 (in tale struttura saranno riservati n. 4 alloggi per studenti della Sissa a seguito della stipula di apposita Convenzione)

Polo di Udine e provincia. Dispone di 473 posti alloggio così distribuiti:

- 283 posti alloggio presso la casa dello studente di viale Ungheria di Udine. Negli anni accademici 2017/2018 e 2018/2019, la struttura sarà temporaneamente non disponibile a causa di lavori di ristrutturazione dell'edificio. Si farà ricorso alle strutture convenzionate oppure si utilizzeranno forme contributive come di seguito specificato.
- 114 posti alloggio presso la casa dello studente dei Rizzi di Udine.
- 12 posti alloggio per ex scuola materna "Maria Bambina" di Udine
- 64 posti alloggio presso la casa dello studente di Gemona.

Polo di Pordenone

- 95 posti alloggio presso la casa dello studente di Pordenone in convenzione con il Consorzio Universitario di Pordenone.

Polo di Gorizia

- 99 posti alloggio presso la casa dello studente di Gorizia, di cui 50 riservati agli studenti iscritti all'Università di Udine e 49 riservati agli studenti iscritti all'Università di Trieste.

Le strutture abitative dell'ARDISS devono offrire, quale standard minimo di servizio:

Caratteristica	Descrizione standard minimo per caratteristica
dimensioni volumetriche degli spazi riservati agli alloggi individuali, in termini di metri cubi per occupante	camere singole: 36 metri cubi camere doppie: 30 metri cubi
dotazione di servizi e attrezzature	<ul style="list-style-type: none"> - Stanze singole con servizi e doccia comuni per ogni 2 stanze. - Alloggi con servizi riservati per soggetti disabili. - Il servizio di portierato gestito direttamente dall'Agenzia o in appalto a terzi, o garantito da forme di accesso con tessera magnetica
presenza di spazi e attrezzature per i servizi collettivi interni	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso per soggetti disabili. - Presenza di almeno: un'aula studio un'aula riunioni

	un'aula video/musica una cucina collettiva un'aula informatica una lavanderia connessione internet o wifi
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si prevede una riserva da parte dell'ARDISS dell'8% dei posti alloggio rispetto al totale dei posti a disposizione delle strutture direttamente gestite di cui n. 32 a favore degli studenti incoming nell'ambito di progetti di mobilità internazionale promossi da Università, Istituti superiori di grado universitario, Istituzioni di alta formazione artistica e musicale con sede legale in Friuli Venezia Giulia, nonché Istituti tecnici superiori.

A seguito della cessazione dell'immobile Urban, agli Enti è garantito lo stesso numero di riserve nelle strutture dell'Ardiss disponibili nell'anno accademico 2016/2017.

I rimanenti posti riservati, ivi compresi quelli delle strutture decentrate, sono destinati a:

- a. progetti di mobilità internazionale promossi da Università, Istituti superiori di grado universitario, Istituzioni di alta formazione artistica e musicale con sede legale in Friuli Venezia Giulia, nonché Istituti tecnici superiori.
- b. studenti che si iscrivono a corsi universitari ritenuti strategici da parte del sistema universitario (compresi i Conservatori di musica) della Regione e la cui frequenza sia pertanto da incentivarsi (ancorché non in possesso dei requisiti di reddito e di merito richiesti per l'accesso ai concorsi), ivi compresi i corsi di laurea interateneo e quelli in collaborazione con atenei fuori Regione;
- c. studenti iscritti a corsi di laurea che prevedono il rilascio del doppio titolo;
- d. studenti specializzandi e frequentanti dottorati di ricerca presso il sistema universitario (compresi i conservatori di musica) della Regione;
- e. visiting professor e professori universitari fuori sede;
- f. altre esigenze contingenti motivate dal Direttore generale dell'ARDISS.

Al fine di realizzare condizioni che consentano l'accesso degli studenti cittadini di Stati non appartenenti all'U.E. ai servizi e agli interventi di diritto allo studio a parità di trattamento con gli studenti cittadini di Stati appartenenti all'U.E., l'ARDISS riserva una quota di alloggi da destinare a favore di studenti cittadini di Stati non appartenenti all'U.E. meritevoli e privi di mezzi che si iscrivono al primo anno di tutti i corsi di studio. Per gli alloggi viene riservata una quota del 10%.

In continuità con le scelte effettuate nel passato, si prevede il mantenimento di tariffe differenziate in relazione alla tipologia di offerta abitativa.

Per gli studenti in possesso dei requisiti di merito e reddito sono previste le seguenti tariffe agevolate.

Casa dello studente (a partire dal 1° settembre 2014)

TARIFFA MENSILE	
stanza singola	stanza doppia
€145,00	€125,00

Appartamenti (a partire dal 1° settembre 2014)

TARIFFA MENSILE		
Monolocale	Bilocale	Stanza doppia
€175,00	€145,00	€135,00

È applicato un meccanismo di adeguamento biennale delle tariffe del servizio alloggio sulla base della variazione dell'Indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati nell'ultimo biennio, con arrotondamento ai 5 euro. Il meccanismo troverà prima applicazione a partire dall'accademico 2017/2018 con decorrenza 1° settembre 2017.

Per gli altri destinatari della legge regionale n. 21/2014 e in particolare per gli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, non in possesso dei requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP, iscritti alle Università, agli Istituti superiori di grado universitario, delle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale con sede legale in Friuli Venezia Giulia, nonché agli Istituti tecnici superiori, le tariffe delle case dello studente sono incrementate del 48,28% e precisamente vengono determinate in € 215,00 per la stanza singola e in € 185,00 per la stanza doppia, ad eccezione della Casa dello studente di Pordenone dove la tariffa di € 170,00 viene lasciata inalterata e verrà riconsiderata a seguito dell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione.

Nel corso dell'anno saranno fissate, con decreto del Direttore generale, le tariffe a copertura del costo del servizio per gli ulteriori destinatari della legge.

Per effetto delle disposizioni di cui alla Legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), che hanno introdotto una modifica alla legge regionale 21/2014, in caso di eventi di richiamo nazionale o regionale che riguardano gli studenti universitari, ai fini della promozione del sistema universitario regionale attraverso una valorizzazione dell'offerta di servizi per il diritto agli studi superiori, l'ARDISS concorre alla realizzazione degli stessi, secondo le modalità di seguito indicate.

Previo decreto del Direttore generale dell'ARDISS che attesti il carattere di importanza e rilevanza nazionale o regionale del singolo evento è prevista la stipula di convenzioni, con Università, enti locali, enti pubblici e privati, per l'uso gratuito delle strutture abitative. Nel decreto del Direttore dell'ARDISS dovranno essere indicate le spese a carico dell'ARDISS e il mancato introito derivante dalla gratuità del servizio abitativo.

3.2.4 Contributi per l'abbattimento dei costi di contratti di locazione regolarmente sottoscritti

I contributi in oggetto afferiscono ai soli contratti di locazione della durata di almeno 10 mesi regolarmente registrati a favore degli studenti aventi i requisiti di reddito e di merito previsti per le borse di studio, iscritti a corsi di studio con sedi in città dove l'ARDISS non gestisce direttamente una residenza universitaria.

L'importo del contributo è pari ad euro 1.200,00 annui.

In considerazione della riduzione delle risorse regionali attribuite all'ARDISS, al fine di contenere le spese e in attuazione di quanto previsto al paragrafo 12 dalle vigenti linee guida per il triennio si ritiene

di bandire ed erogare i contributi solamente per le sedi in città dove l'ARDISS non gestisce direttamente una residenza universitaria.

Per quanto riguarda Trieste le sedi sono Padova e Portogruaro, per quanto riguarda Udine la sede è quella di Conegliano.

Con riferimento alla situazione straordinaria dell'immobile di viale Ungheria, il contributo alloggio a copertura dei contratti di locazione con i privati viene erogato allo studente in via anticipata.

3.2.5 Contributi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale

I contributi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale integrano l'ammontare del beneficio economico concesso a valere su fondi comunitari o altro accordo bilaterale anche non comunitario. Il contributo di mobilità internazionale erogato dall'Ardiss si configura come un'integrazione alla borsa di studio, nella misura fissa di euro 150,00 mensili per un periodo massimo di 10 mesi, a prescindere da quanto stanziato da Atenei, Unione Europea e Ministero.

3.2.6 Prestiti

Per l'a.a. 2016/2017 si ritiene di non attivare il beneficio dei prestiti, considerato lo scarso interesse da parte degli studenti nei riguardi di tale intervento, attivato senza successo anche dalle Università.

Nel corso del triennio tale misura potrà essere attivata solo in presenza di una accertata potenziale domanda da parte dei destinatari (prioritariamente studenti di cui all'articolo art. 4, comma 1, della legge e in caso di ulteriori disponibilità finanziarie i prestiti possono essere concessi tramite concorso anche agli studenti di cui art. 4, comma 2 della legge.).

3.2.7 Contributi per l'abbattimento dei costi di iscrizione e frequenza a master e percorsi di alta formazione e specializzazione

Compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e tenuto conto delle priorità di interventi definiti nelle linee guida, l'ARDISS provvede all'erogazione nel corso del triennio contributi per l'abbattimento dei costi di iscrizione e frequenza a master e percorsi di alta formazione e specializzazione per l'iscrizione a master approvati dai competenti organi accademici dell'Università degli Studi di Trieste, dell'Università degli Studi di Udine, della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati – SISSA di Trieste ovvero a master accreditati da ASFOR e realizzati sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia. Ai fini dell'accesso a tali contributi, si applicano i requisiti di reddito previsti per le borse di studio mentre i requisiti di merito sono espressi in termini di votazione attribuita per il conseguimento della laurea. La votazione minima relativa al conseguimento della laurea per poter accedere ai contributi sopra descritti è pari a 104/110 o 95/100.

I contributi vengono fissati nella misura pari al 10% dei costi di iscrizione e frequenza e non possono superare l'importo di 1.000,00 euro annui.

Viene fatta salva ogni diversa disposizione per legge e/o eventuali direttive.

3.2.8 Contributi per l'abbattimento dei costi della tassa universitaria degli iscritti al primo anno di corsi di laurea magistrale delle università avente sede legale in Friuli Venezia Giulia.

A decorrere dall'anno accademico 2016-2017, il contributo per l'abbattimento dei costi della tassa universitaria degli studenti iscritti al primo anno di corsi di laurea magistrale delle Università aventi sede legale in Friuli Venezia Giulia viene determinato nella misura fissa di euro 650,00, per un ISEE inferiore o

uguale a 35.000 euro. In nessun caso l'importo del contributo potrà eccedere quanto pagato dallo studente a titolo di tasse e contributi universitari per l'iscrizione al primo anno del corso di laurea magistrale.

Sono esclusi dall'ottenimento di detti contributi gli studenti esonerati a qualsiasi titolo dal pagamento di tasse e contributi universitari.

I requisiti di merito sono espressi in termini di votazione attribuita per il conseguimento della laurea di primo livello, non inferiore a 100.

Per l'attribuzione di tali contributi Ardiss adoterà apposito bando di concorso. Le relative graduatorie verranno redatte in base al punteggio di merito, a parità di punteggio verrà data la precedenza agli studenti aventi una condizione economica meno favorevole. In caso di ulteriore parità verrà data la precedenza allo studente più giovane.

I contributi vengono riconosciuti anche agli studenti già in possesso di altri titoli di studio, anche se conseguiti all'estero, di livello pari o superiore.

Sono tenuti alla restituzione dei predetti contributi gli studenti che si trasferiscono o rinunciano agli studi in data anteriore al primo luglio del medesimo anno accademico.

4 - I criteri per l'esonero parziale o totale dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

Con riferimento ai criteri di esonero parziale o totale dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, si tiene conto degli indirizzi fissati nelle vigenti linee guida per l'attuazione delle finalità, degli interventi e dei servizi in materia di DSU (art. 37 della legge regionale n. 21/2014).

Ai fini della determinazione delle fasce di reddito si terrà conto del nuovo indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) per le prestazioni per il diritto allo studio universitario.

Per l'a.a. 2016/2017 il limite massimo dell'indicatore economico per la situazione economica equivalente (ISEE) è stato fissato in 23.000,00 euro ed il limite massimo dell'indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISPE) è stato fissato in 50.000,00 euro ai sensi del decreto ministeriale n. 174 dd. 23 marzo 2016.

Gli esoneri parziali o totali dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario sono i seguenti:

- Applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9, comma 2, del D.lgs 68/2012 per l'esonero dal pagamento delle tasse di iscrizione universitaria e dei contributi universitari. Viene pertanto stabilito l'esonero dal pagamento della tassa agli studenti con disabilità con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) o con invalidità pari o superiore al 66 per cento. Tale tipologia di esonero si applica anche nel caso di iscrizione ai master.
- Ai sensi dell'articolo 3, comma 22, della legge 549/95, è previsto l'esonero a favore di studenti capaci e meritevoli, privi di mezzi, che siano risultati idonei nelle graduatorie delle borse di studio.

5 - I criteri e i parametri per la determinazione degli eventuali requisiti di merito per l'accesso e la fruizione dei servizi rivolti alla generalità degli studenti

5.1 Contributi per condizioni di sopravvenuto disagio economico

Per tali contributi sono richiesti parametri di reddito pari a quelli fissati per le borse di studio e di merito pari alla metà di quelli fissati per le borse di studio. La riduzione di reddito del nucleo familiare deve essere pari o superiore al 25% rispetto all'anno precedente.

5.2 Contributi per studenti diversamente abili per condizioni di sopravvenuto disagio economico

Per gli studenti con disabilità con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con un'invalidità pari o superiore al sessantasei per cento, ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo straordinario si applicano le modalità di cui al paragrafo 5.1, avendo quale base di calcolo l'importo delle borse di studio per gli studenti con disabilità.

5.3 Servizi di trasporto

I servizi di trasporto sono rivolti a tutti i destinatari previsti dalla legge regionale 21/2014, con particolari agevolazioni per gli studenti iscritti alle Università, agli Istituti superiori di grado universitario, delle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale con sede legale in Friuli Venezia Giulia, nonché degli Istituti tecnici superiori regionali. La Giunta regionale con delibera n. 2552 del 22 dicembre 2015 ha approvato il regime tariffario per i servizi di trasporto pubblico locale a partire dal 1° gennaio 2016, prevedendo specifiche agevolazioni sia sul trasporto ferroviario sia sul trasporto su gomma urbano ed extra urbano. Gli allegati alla deliberazione riportano i differenti regimi tariffari e le modalità degli abbonamenti.

Per quel che attiene il **trasporto su gomma** è previsto un ulteriore abbattimento del costo dell'abbonamento annuale (o "scolastico" per gli studenti universitari aventi meno di 26 anni d'età) a favore della **generalità degli studenti nella misura del 30% per i titoli di trasporto pubblico locale**.

Ai fini dell'ottenimento delle predette agevolazioni gli studenti devono possedere, quale requisito di merito, l'iscrizione regolare non oltre il primo anno fuori corso.

Gli studenti laureandi in una sessione dell'a.a. 2015/2016 sono equiparati agli studenti iscritti all'a.a. 2016/2017 a condizione che risultino iscritti all'anno accademico 2015/2016, fermo restando che il beneficio sarà attribuibile fino alla conclusione dell'a.a. 2015/2016.

Per i destinatari di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 21/2014 l'agevolazione è concessa in egual misura purché sia presente un rapporto di collaborazione con le istituzioni regionali universitarie di alta formazione e di ricerca, pari alla durata di almeno dieci mesi.

5.4 Servizi di ristorazione

L'ARDISS dispone dei seguenti punti di ristoro, gestiti con propri punti mensa ovvero mediante strutture convenzionate:

- n. 1 a Gemona del Friuli;
- n. 2 a Gorizia;
- n. 2 a Pordenone;
- n. 1 a Portogruaro;
- n. 13 a Trieste;
- n. 8 a Udine;
- n. 3 a Padova.

Per quanto riguarda la sede di Gorizia si prevede, nel corso del triennio, la creazione di una mensa presso la sede Universitaria di Via Alviano, che sarà gestita da una società vincitrice di apposita gara. E' stata sottoscritta una convenzione con l'Esu di Padova per erogare il servizio di ristorazione agli studenti che frequentano il corso di Conegliano afferente all'Università di Udine.

Per quanto riguarda la sede di Gorizia si prevede, nel corso del triennio, la creazione di una mensa presso la sede Universitaria di Via Alviano, che sarà gestita da una società vincitrice di apposita gara.

5.4.1 – I Servizi di ristorazione

Il servizio è rivolto a tutti i destinatari della legge regionale in materia di diritto allo studio universitario, con forme diverse di partecipazione al costo del servizio. Per gli studenti iscritti alle Università, agli Istituti superiori di grado universitario, alle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale con sede legale in Friuli Venezia Giulia, nonché agli Istituti tecnici superiori regionali, carenti o privi di mezzi le agevolazioni sono più ampie. Soggetti diversi dalle tipologie previste dalla legge possono usufruire del servizio, previa autorizzazione dell'ARDISS, a condizione che ne garantiscano la copertura dei costi.

A tal fine, in continuità con le scelte effettuate nel passato, si prevede il mantenimento delle fasce di reddito. La prima fascia di reddito garantisce le particolari agevolazioni per gli studenti carenti o privi di mezzi.

1. Prima fascia (studenti in possesso delle condizioni economiche per l'accesso alle borse di studio): 2,05 euro;
2. Seconda fascia (studenti non rientranti nella prima fascia in possesso di ISEE non superiore a 30.000,00 ISPE non superiore a 60.000,00 euro): 3,60 euro;
3. Terza fascia: (studenti in possesso di ISEE superiore a 30.000,00 euro e ISPE superiore a 60.000,00 euro, nonché studenti che non presentano regolare domanda): 4,60 euro.

Si conferma, come per gli anni passati l'accesso al servizio di ristorazione alla tariffa di prima fascia degli studenti con invalidità non inferiore al 66 per cento esonerati dal pagamento della tassa regionale sul diritto allo studio universitario.

Gli studenti che abbiano già una laurea e che si iscrivano a un corso di laurea di pari livello accedono al servizio di ristorazione in terza fascia.

Il costo del pasto viene proporzionalmente ridotto in caso di pasto frazionato.

I destinatari di cui all'art. 4, comma 2 della LR 21/2014 ed eventuali ulteriori utenti opportunamente autorizzati accedono a una tariffa che garantisca la copertura del costo del servizio che attualmente può variare da € 6,24 a € 8,79 a seconda dei vari punti di ristoro.

Per gli studenti partecipanti a programmi di mobilità internazionale incoming ovvero provenienti dall'estero, partecipanti a corsi intensivi di lingua italiana, è applicata una tariffa pari a 5,00 euro.

È previsto il meccanismo di adeguamento biennale delle tariffe del servizio di ristorazione sulla base della variazione dell'Indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati nell'ultimo biennio, con arrotondamento ai 5 centesimi e con decorrenza dal 1° settembre dell'anno accademico di riferimento. Il meccanismo troverà prima applicazione dall'anno accademico 2017 - 2018 con decorrenza 1° settembre 2017.

Per effetto delle disposizioni di cui alla Legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), che hanno introdotto una modifica alla legge regionale 21/2014, in caso di eventi di richiamo nazionale o regionale che riguardano gli studenti universitari, ai fini della promozione del sistema universitario regionale attraverso una valorizzazione dell'offerta di servizi per il diritto agli studi superiori, l'ARDISS concorre alla realizzazione degli stessi, secondo le modalità di seguito indicate. Previo decreto del Direttore generale dell'ARDISS che attesti il carattere di importanza e rilevanza nazionale o regionale del singolo evento è previsto l'utilizzo gratuito delle mense anche da parte di utenti diversi da quelli previsti dalla norma regionale.

Nel decreto del Direttore dell'ARDISS dovranno essere indicate le spese a carico dell'ARDISS e il mancato introito derivante dalla gratuità del servizio.

5.5 Misure di sostegno economico indiretto

5.5.1 Servizi abitativi presso le strutture gestite dai soggetti accreditati ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 16/2012, con abbattimento della retta a seguito di convenzione stipulata tra l'ARDISS e la struttura stessa

Le misure di sostegno dei soggetti accreditati sono concesse, ai sensi del Regolamento U.E. n. 360 della Commissione del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale, pubblicato su GUUE L 114 del 26 aprile 2014, nei limiti e alle condizioni ivi previsti secondo le modalità stabilite nelle convenzioni tra l'ARDISS e le strutture convittuali.

Si precisa che per il triennio 2015 – 2017 non sono attivate forme di sovvenzione diretta (contributi) a favore degli studenti capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi che accedono alle strutture convittuali gestite dai soggetti di cui sopra. Si prevedono invece forme di sovvenzione indiretta tramite la concessione di un contributo alle strutture convittuali a seguito di convenzioni da stipulare tra l'ARDISS e le strutture stesse.

Attualmente sono state stipulate 11 convenzioni con strutture accreditate.

Il procedimento amministrativo finalizzato alla stipula delle nuove convenzioni per l'a.a. 2017/2018 con i soggetti di cui sopra prevede:

1. Comunicazioni da parte dell'ARDISS ai sensi del Regolamento U.E. n. 360 della Commissione del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis»);
2. Presentazione di istanza di accreditamento all'ARDISS da parte dei soggetti sopraccitati entro i termini stabiliti con decreto del Direttore generale;
3. Accertamento dell'idoneità delle strutture dei soggetti di cui sopra mediante l'acquisizione, nei casi e nelle forme previsti dalla legge, di dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e della documentazione descrittiva da essi ritenuta necessaria, nonché mediante l'effettuazione di opportuni sopralluoghi presso le strutture interessate;
4. Stipula della convenzione e successiva erogazione dei contributi alla struttura secondo i termini e le modalità indicate nella convenzione stessa e nel rispetto delle disposizioni delle linee guida approvate con DGR n. 996 del 30 maggio 2014.

Il contributo erogato dall'ARDISS a favore dei soggetti di cui sopra, riferito esclusivamente agli studenti in possesso dei requisiti per l'accesso alle borse di studio, è pari alla differenza tra il costo netto unitario per studente a carico della struttura convittuale e il costo della tariffa mensile degli alloggi applicata dalla struttura convittuale, calcolato per un periodo massimo di 10 mesi per anno accademico. A tal fine la tariffa applicata dalla struttura convittuale agli studenti aventi i requisiti per l'accesso a tale beneficio non può essere superiore del 30% rispetto a quella dell'ARDISS, rispetto allo standard minimo di servizio offerto in analogia a quello offerto dall'ARDISS. Il contributo in ogni caso non può essere superiore

all'importo di 1.200,00 euro per anno accademico per ciascuno studente capace e meritevole, carente o privo di mezzi.

Nel richiamare i contenuti degli interventi che vanno a costituire l'offerta abitativa regionale, si sottolinea che prioritaria è l'erogazione del servizio abitativo offerto tramite le strutture offerte dall'ARDISS, al quale seguono gli interventi erogati in convenzione con le strutture convittuali.

Con riferimento alla situazione straordinaria dell'immobile di viale Ungheria, l'Ardiss provvede a versare in via anticipata alle strutture convenzionate la quota spettante allo studente al fine di consentire l'applicazione del meccanismo della compensazione (lo studente versa alla struttura convenzionata la retta mensile al netto del contributo regionale). A tal fine possono essere previste apposite convenzioni con le strutture convittuali.

5.5.2 Servizi per la mobilità internazionale e l'accoglienza

I servizi per la mobilità internazionale e l'accoglienza riguardano l'offerta di informazioni e di servizi necessari all'ingresso e alla permanenza nel territorio regionale, al fine di favorire l'internazionalizzazione delle esperienze di studio e di ricerca e ogni altra forma di scambio culturale e scientifico da e verso le istituzioni universitarie europee e di altri Paesi.

Sono servizi destinati pertanto prevalentemente agli studenti ed ai ricercatori stranieri (incoming).

Il servizio viene erogato mediante stipula di una convenzione con il soggetto coordinatore dei Centri di ricerca di cui all'art. 7, comma 21, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011) e mediante eventuali ulteriori accordi da stipulare con le Università, gli Istituti superiori di grado universitario, le Istituzioni di alta formazione artistica e musicale con sede legale in Friuli Venezia Giulia, nonché gli Istituti tecnici superiori.

I servizi offerti sono i seguenti:

1. Servizio di preaccoglienza a studenti e ricercatori stranieri tramite i servizi offerti dal "Welcome Office FVG";
2. Riserva da parte dell'ARDISS di una percentuale dei posti alloggio rispetto al totale dei posti a disposizione delle strutture direttamente gestite per progetti di mobilità internazionale,
3. Accesso al servizio di ristorazione alla tariffa applicata alla generalità degli studenti (€ 4,60).

5.5.3 Servizi di orientamento

I servizi di orientamento sono resi per facilitare all'utente la conoscenza del contesto formativo, occupazionale, sociale, culturale ed economico di riferimento, per sostenere i suoi processi decisionali e le sue esperienze di cambiamento e per sviluppare proprie capacità di analisi e di valutazione delle competenze in funzione di un progetto formativo e lavorativo. Il servizio mira inoltre a individuare problematiche individuali e relazionali della persona connesse con l'adattamento alla vita universitaria, a prevenire i conflitti e i disagi tipici dell'età giovanile e migliorare le capacità della persona di comprendere se stessa, gli altri e di comportarsi in maniera consapevole. Agli studenti, che stanno vivendo una situazione di disagio psicologico o un momento di difficoltà nell'ambito del proprio

percorso di studi e di vita, verrà, pertanto, garantito un supporto emotivo e cognitivo finalizzato a facilitare i percorsi di cambiamento e miglioramento individuale e di comprensione e gestione delle dinamiche affettive connesse con l'impegno negli studi.

Tali servizi possono essere rivolti a tutti i destinatari individuati dalla legge regionale in materia di diritto allo studio universitario.

Fermo restando che le istituzioni universitarie dispongono di propri servizi di orientamento in entrata, in itinere e in uscita, l'ARDISS può erogare tali servizi avvalendosi della collaborazione dei Centri regionali di orientamento, ovvero delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale e altre Istituzioni pubbliche e private che operano in materia. Il servizio deve garantire la presenza di uno sportello di assistenza per consentire colloqui individuali forniti da personale qualificato psicologo.

5.5.4 Servizi di assistenza sanitaria

L'Ardiss assicura l'assistenza sanitaria gratuita di base agli studenti residenti nei comuni indicati come fuori sede nell'elenco allegato all'annuale bando unico per la concessione dei benefici regionali. A tal fine, tenuto conto delle peculiarità del territorio e dei servizi offerti dalle relative aziende sanitarie, l'Ardiss stipula ove necessario convenzioni con le stesse o con altri operatori del settore.

L'Ardiss verificherà con la Direzione regionale competente la possibilità di configurare un servizio unitario ed omogeneo su tutto il territorio regionale. Inoltre opererà degli approfondimenti in merito all'ottenimento dell'attestazione riguardante gli studenti affetti da DSA. (disturbi specifici dell'apprendimento).

5.5.5 Servizi di assistenza per l'accesso al mercato delle locazioni

Infine, per quanto riguarda i servizi di assistenza per l'accesso al mercato delle locazioni a favore di tutti i destinatari della legge, si prevede il mantenimento delle convenzioni o contratti con le associazioni degli studenti, degli inquilini, della proprietà e degli operatori professionali del settore. Il servizio sino alla naturale scadenza dei contratti in essere con gli affidatari del servizio dovrà garantire la presenza di punti informativi per le sedi universitarie di Trieste e di Udine, di un account di posta elettronica dedicata per ciascuna sede e di un link al servizio sul sito internet dell'ARDISS.

È inoltre disponibile il servizio offerto dal "Welcome Office FVG" per l'accoglienza di studenti e ricercatori stranieri; tale servizio fornisce informazioni, supporto e strumenti utili per agevolare gli studenti nell'affrontare le procedure di ingresso, di soggiorno e nel trovare un alloggio temporaneo.

5.5.6 Contributi per attività culturali, di aggregazione, turistiche e sportive

I servizi culturali, per l'aggregazione, turistici e sportivi sono rivolti a tutti i destinatari individuati dalla legge regionale in materia di diritto allo studio universitario e favoriscono lo sviluppo delle attività promosse o realizzate in questi settori, anche dagli studenti.

Lo standard del servizio prevede che lo stesso possa essere sviluppato nel triennio con le modalità e contenuti di cui all'art. 31 della legge regionale 21/2014:

- a) La stipula di accordi, protocolli d'intesa e convenzioni, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, con i soggetti presenti sul territorio che erogano servizi culturali, di aggregazione, sportivi, al fine di consentire l'accesso degli studenti alle iniziative da essi programmate a prezzi agevolati;
- b) La promozione dell'organizzazione di attività sportive sia nell'ambito universitario, sia in collaborazione con le associazioni sportive universitarie e le federazioni sportive;
- c) La promozione di forme di turismo culturale per gli studenti tramite l'effettuazione di viaggi e soggiorni in Italia e all'estero con finalità di studio, mediante accordi con gli organismi a ciò preposti e con le organizzazioni turistiche nazionale ed estere.
- d) La promozione dell'associazionismo universitario in genere, compresi i neolaureati, nel rispetto della normativa vigente,

Al fine di garantire uno standard minimo, l'ARDISS realizza almeno uno dei quattro modelli di iniziativa nel corso dell'anno accademico o scolastico.

Le iniziative vengono finanziate a favore dei soggetti realizzatori. In caso di presentazione di proposte progettuali da parte di associazioni e gruppi di studenti si prevede la concessione di contributi. Per gruppi di studenti si intendono gli studenti iscritti ai corsi di istruzione superiore attivati dalle Università, dagli Istituti superiori di grado universitario, dalle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale con sede legale in Friuli Venezia Giulia, nonché gli studenti frequentanti gli Istituti tecnici superiori, per attività culturali, di aggregazione, turistiche e sportive.

La selezione delle iniziative viene fatta sulla base del grado di estensione delle stesse verso la generalità degli studenti universitari e dei destinatari previsti nella legge regionale 21/2014 e in funzione della capacità di garantire una migliore integrazione e interazione fra il mondo studentesco e il contesto socio-economico di riferimento.

Per quanto riguarda le strutture di proprietà dell'ARDISS, si prevede di stipulare apposite convenzioni con le Università per il comodato d'uso o prevedere apposite procedure di gare per l'affidamento della gestione.

Il limite massimo dei contributi concessi annualmente a ciascuna associazione o gruppo di studenti non può superare l'importo di 6.000,00 euro.

Attualmente è stata sottoscritta una convenzione con l'ateneo triestino per la concessione dei suddetti contributi. Nel corso dell'a.a. 2016/2017 sarà stipulata analoga convenzione con l'ateneo friulano.

5.6 Altre forme di intervento

5.6.1 Attività a tempo parziale

L'articolo 11 del d.lgs. 68/2012 e l'articolo 35 della legge regionale 21/2014 prevedono la possibilità di realizzare attività a tempo parziale da parte degli studenti al fine di favorire forme di integrazione con il mondo del lavoro.

Ai sensi della legge regionale, l'ARDISS disciplina con proprio regolamento le forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dal soggetto stesso, con esclusione di quelle comportanti assunzione di responsabilità amministrativa. Le collaborazioni sono assegnate sulla base di graduatorie formulate secondo criteri di merito e di condizione economica agli studenti delle Università, degli Istituti superiori di grado universitario e delle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale regionali, nonché ai neolaureati presso le stesse fino al diciottesimo mese dal conseguimento della laurea. La selezione degli studenti deve valorizzare il merito negli studi e deve essere accordata una

precedenza, a parità di curriculum formativo, agli studenti in condizioni economiche maggiormente disagiate.

La prestazione richiesta allo studente per le collaborazioni non si configura in alcun modo in un rapporto di lavoro subordinato, comporta un corrispettivo, esente da imposte, entro il limite di 3.500,00 euro annui. Le prestazioni lavorative dello studente devono essere in numero massimo di 200 ore per ciascun anno accademico. Il corrispettivo orario, che può variare in relazione al tipo di attività svolta, viene determinato dall'ARDISS il quale provvede anche alla copertura assicurativa contro gli infortuni.

L'articolo 11 del d.lgs. 68/2012 e l'articolo 35 della legge regionale 21/2014 prevedono la possibilità di realizzare attività a tempo parziale da parte degli studenti al fine di favorire forme di integrazione con il mondo del lavoro.

Ai sensi della predetta legge regionale, l'ARDISS ha disciplinato con proprio regolamento le forme di collaborazione degli studenti e neolaureati ad attività di supporto in specifiche aree (segreteria e archivio, informazione agli studenti, promozione e comunicazione, gestione delle strutture Ardiss) con esclusione di quelle comportanti assunzione di responsabilità amministrativa. Le prestazioni non si configurano come rapporto di lavoro subordinato.

Le collaborazioni non possono superare il numero massimo di 200 ore per ciascun anno accademico e il compenso orario è pari a quello previsto nel regolamento di ciascuna istituzione del sistema universitario regionale, è esente da imposte e non deve superare l'importo di 3.500,00 euro annui.

Il Regolamento disciplina le modalità di assegnazione delle collaborazioni per ciascuna area che l'ARDISS con apposito provvedimento determina annualmente.

Pertanto nel corso del 2016 si darà corso all'attivazione delle collaborazioni studentesche.

5.6.2 Tirocini

L'ARDISS può ospitare tirocini curricolari e tirocini extracurricolari ai sensi dell'art. 63, commi 1 e 2 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) in conformità con quanto previsto dai vigenti regolamenti regionali, dalla normativa nazionale e dalle disposizioni di settore, anche sulla base di apposite convenzioni stipulate con gli Atenei.

6 - La programmazione triennale dei lavori pubblici dell'ARDISS

ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI ANNO 2016

TRIESTE 1	Nuovo impianto antincendio Edificio E3
Descrizione lavori	Realizzazione del nuovo impianto antincendio e di rilevazione incendi
Stato di avanzamento	Prossima procedura per affidamento lavori
Destinazione d'uso	Casa dello Studente
Messa in esercizio prevista	Settembre 2016
Costo presunto	€ 358.348,72
Fonte finanziamento	Art. 7, comma 26 e 27 L.R. 9/2008
TRIESTE 2	Lavori di ristrutturazione delle Case dello studente E1 – E2
Descrizione lavori	Completamento lavori di ristrutturazione dell'edificio E2
Stato di avanzamento	In corso di esecuzione – settima perizia di variante
Destinazione d'uso	Sale studio per studenti e URP Ardiss
Messa in esercizio prevista	Settembre 2016
Costo presunto	E1 / E2 - € 7.047.093,69
Fonte finanziamento	(art. 24 L.R. 4/1991) € 4.987.438,32 – € 705.395,63 fondi bilancio ARDISS - € 1.354.259,74 (L. 338/2000)
TRIESTE 3	Lavori di ristrutturazione dell'immobile di via Gozzi, 5
Descrizione lavori	Completamento della ristrutturazione dell'edificio di via Gozzi 5
Stato di avanzamento	In corso di ultimazione – prima perizia di variante
Destinazione d'uso	Casa dello studente
Messa in esercizio prevista	Settembre 2016
Costo presunto	€ 3.541.770,25
Fonte finanziamento	€ 2.889.921,57 (L. 338/2000) € 3.494.175,00 (L.R. 4/1991) € 803.959,09 + € 965.000,00 (L.R. 23/2013) + € 421.851,88 (fondi di bilancio)
TRIESTE 4	Porte antincendio edificio E3
Descrizione lavori	Sostituzione delle porte antincendio e uscite di sicurezza dell'edificio E3
Stato di avanzamento	In fase di avvio della progettazione
Destinazione d'uso	Casa dello studente
Messa in esercizio prevista	Settembre 2016
Costo presunto	€ 68.839,34
Fonte finanziamento	Art. 24, comma 3 L.R. 4/1991
GORIZIA 1	Realizzazione nuova mensa
Descrizione lavori	Ristrutturazione locali presso la sede universitaria di Gorizia per la realizzazione della nuova mensa
Stato di avanzamento	In fase di avvio della progettazione
Destinazione d'uso	Mensa a servizio dello studentato
Avvio della procedura di gara dei lavori	Ottobre 2016
Costo presunto	€ 300.000,00
Fonte finanziamento	Finanziamento regionale
PORDENONE 1	Manutenzione straordinaria casa dello studente di Pordenone
Descrizione lavori	Rifacimento impianti e messa in sicurezza casa dello studente di via Mantegna - PN
Stato di avanzamento	In fase di avvio della progettazione
Destinazione d'uso	Casa dello studente
Messa in esercizio prevista	Dicembre 2016
Costo presunto	€ 300.000,00
Fonte finanziamento	Art. 5, commi 46, 47 e 48 L.R. 34/2015
UDINE 1	Bonifica amianto casa dello studente di viale Ungheria a Udine
Descrizione lavori	Rimozione e bonifica degli isolamenti in amianto piano seminterrato
Stato di avanzamento	E' stata svolta indagine di mercato
Destinazione d'uso	Casa dello studente
Avvio dei lavori	Settembre 2016
Costo presunto	€ 160.000,00
Fonte finanziamento	Art. 7, comma 25 e 26 L.R. 20/2015, integrata e modificata con L.R. 26/2015.
UDINE 2	Manutenzione straordinaria della Casa dello studente di viale Ungheria
Descrizione lavori	Intervento di manutenzione straordinaria (tip. A – art. 3, D.M. 26/2011) volta all'adeguamento normativo e miglioramento dell'efficienza energetica della Casa dello studente di viale Ungheria, 43 a Udine

Stato di avanzamento	Progetto esecutivo approvato con Decreto n. 65/GEN 02.02.2016
Destinazione d'uso	Uffici ARDISS e Casa dello studente
Avvio della procedura di gara dei lavori	Ottobre 2016
Costo presunto	€ 5.144.000,00
Fonte finanziamento	€ 2.314.000,00 (L. 338/2000) € 2.830.000,00 (mutuo bancario a carico dell'ARDISS)

UDINE 3	Mensa dei Rizzi
Descrizione lavori	Climatizzazione e insonorizzazione della mensa dei Rizzi
Destinazione d'uso	Mensa
Avvio della procedura di gara dei lavori	Dicembre 2016
Costo presunto	€ 150.000,00
Fonte finanziamento	Fondi regionali

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2016-2019

TRIESTE 1	Manutenzione straordinaria della Casa dello studente - edificio E3
Descrizione lavori	Efficientamento energetico consistente nella sostituzione serramenti esterni, cappotto isolante e installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica
Destinazione d'uso	Casa dello studente
Messa in esercizio prevista	2019
Costo presunto	€ 1.800.000,00
Fonte finanziamento	

TRIESTE 2	Manutenzione straordinaria della Casa dello studente - edificio E4
Descrizione lavori	Rifacimento dell'impianto idro-sanitario
Destinazione d'uso	Casa dello studente
Messa in esercizio prevista	2019
Costo presunto	Importo da definire in relazione alle stato di usura riscontrabile su singole tratte
Fonte finanziamento	

7 – Quota di partecipazione al costo dei servizi offerti dall'ARDISS ai soggetti di cui all'art. 4, comma 2 della legge regionale 21/2014 nel rispetto dei criteri stabiliti dalle linee guida.

I destinatari dei servizi indicati all'articolo 4, comma 2, lettere a) e b) della LR 21/2014 partecipano al costo dei servizi erogati dall'ARDISS nella misura prevista per gli studenti *incoming* partecipanti ai progetti di mobilità internazionale.

Per i destinatari di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c) ed eventuali ulteriori utenti opportunamente autorizzati all'accesso al servizio di ristorazione è prevista una tariffa a copertura totale del costo, diverso per ciascun punto di ristoro.

Le tariffe delle case dello studente per gli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, non in possesso dei requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP sono incrementate del 48,28% e precisamente vengono determinate in € 215,00 per la stanza singola e in € 185,00 per la stanza doppia, ad eccezione della Casa dello studente di Pordenone dove la tariffa di € 170,00 viene lasciata inalterata e verrà riconsiderata a seguito dell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione.

Nel corso dell'anno saranno fissate, con decreto del Direttore generale, le tariffe a copertura del costo del servizio per gli ulteriori destinatari della legge.

8 - Attuazione del Programma triennale di cui all'art. 9 della legge regionale n. 21/2014

Il presente Programma triennale è stato predisposto dal Direttore generale dell'ARDISS, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale in materia di diritto allo studio universitario, in conformità alle vigenti linee guida per l'attuazione delle finalità, degli interventi e dei servizi in materia di DSU (art. 8 della legge regionale n. 21/2014).

Viene definito un ordine di priorità per l'attuazione degli interventi al fine di mantenere un equilibrio economico finanziario del bilancio dell'Agenzia e in considerazione della riduzione delle risorse regionali attribuite all'ARDISS.

In conformità a quanto previsto dalle linee guida, l'ARDISS garantisce l'attivazione delle borse di studio, del servizio di ristorazione, del servizio alloggio, dei contributi straordinari, dei servizi di assistenza sanitaria, dei contributi per l'abbattimento del costo del servizio di trasporto pubblico a tutti gli studenti in possesso dei requisiti richiesti e dei contributi per l'abbattimento dei costi della tassa universitaria degli iscritti al primo anno di corsi di laurea magistrale delle università aventi sede legale in Friuli Venezia Giulia.

Inoltre l'ARDISS garantisce l'attivazione dei contributi per i contratti di locazione in città dove non gestisce direttamente una residenza universitaria. Inoltre per gli a.a. 2017/2018 e 2018/2019 durante i quali la struttura di Viale Ungheria di Udine non sarà disponibile a causa dei lavori di ristrutturazione, Ardiss erogherà i predetti contributi anche a favore degli studenti che non riusciranno ad ottenere il posto alloggio in tale sede; saranno attivati inoltre i contributi per la mobilità internazionale, i contributi straordinari per diversamente abili, i contributi per attività culturali, i servizi per la mobilità e l'accoglienza, i servizi di orientamento e le attività a tempo parziale e dei tirocini.

L'ARDISS realizza la carta dei servizi, sulla base delle linee guida. Tale strumento, di valenza annuale, consente di verificare l'efficacia delle attività e dei servizi prestati e di rilevare le aspettative degli utenti attraverso le indagini di customer satisfaction, nonché di registrare i risultati e di misurare il grado di soddisfazione, al fine di assumere eventuali azioni correttive.

Ai fini della predisposizione della carta dei servizi per il triennio 2015 – 2017 gli indirizzi a cui ci si attiene sono i seguenti:

1. Preliminare analisi sullo stato di fatto dei servizi resi dall'ARDISS;
2. Analisi della domanda dei servizi e del grado di soddisfazione dell'utente;
3. Definizione e condivisione con il sistema universitario degli standard che rappresentano l'obiettivo da raggiungere;
4. Puntualità ed esaustività, trasparenza e chiarezza nelle informazioni rese nel documento;
5. Adeguata pubblicizzazione;
6. Definizione dei tempi.

In merito ai contenuti, la carta prevede:

1. una breve presentazione dell'ARDISS e dell'attività;
2. un elenco completo dei servizi forniti dall'ARDISS;
3. l'enucleazione dei principi fondamentali del settore (condizioni per l'ottenimento dei servizi, imparzialità di trattamento, continuità, cortesia, efficienza ecc.);
4. standard di qualità del servizio (regolarità dell'erogazione, informazioni e consulenza all'utente, soluzione di eventuali inconvenienti ecc.);
5. valutazione del grado di soddisfazione dell'utente;
6. tutela dell'utente;
7. validità della Carta;
8. recapiti.

Il presente Programma triennale si applica a decorrere dall'anno accademico 2016– 2017.

IL VICEPRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE